



FONDAZIONE “MICHELANGELO INTERESSE” BARI

FOCUS SUGLI ASPETTI RILEVANTI DEL BILANCIO 2020

LA CONTINUITA' AZIENDALE

CHE COS'È LA CONTINUITA'

LA CAPACITA' DELL'IMPRESA

**DI COSTITUIRE UN COMPLESSO ECONOMICO FUNZIONANTE
DESTINATO ALLA PRODUZIONE DEL REDDITO**

IN PRATICA

REALIZZARE LE PROPRIE ATTIVITA'

E

FAR FRONTE ALLE PROPRIE PASSIVITA'

DURANTE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

DIPENDE DA

- **PERIODO IN RELAZIONE AL QUALE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE INFORMAZIONI DISPONIBILI**
- **DIMENSIONI E COMPLESSITA' DELL'IMPRESA**
- **NATURA E CIRCOSTANZE DELL'ATTIVITA'**
- **INFLUENZA DI FATTORI ESTERNI**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 2413-BIS C.C. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

**IN GENERE
LA MANCANZA DEL PRESUPPOSTO
COMPORTA L'OBBLIGO DI INDIVIDUARE
POSSIBILI DIVERSI CRITERI DI VALUTAZIONE
RISPETTO A QUELLI ORDINARI**

ABROGATO OIC 5

| CON CONTINUITA' | SENZA CONTINUITA' |
|--|---|
| <p>I CESPITI SONO VALUTATI CONSIDERANDO LA VITA UTILE E LA LORO RECUPERABILITA' TRAMITE L'USO</p> | <p>I CESPITI SONO VALUTATI SULLA BASE DEL VALORE DI PRESUMIBILE REALIZZO</p> |
| <p>LE RIMANENZE SONO VALUTATE AL MINORE TRA IL COSTO E IL PREZZO DI MERCATO</p> | <p>LE RIMANENZE SONO VALUTATE AL PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO</p> |

CONTINUITA' AZIENDALE IN OIC 11

**NELLA FASE DI PREPARAZIONE DEL BILANCIO
VALUTAZIONE PROSPETTICA
SULLA CAPACITA' DI CONTINUARE A
COSTITUIRE UN COMPLESSO ECONOMICO FUNZIONANTE
E DESTINATO ALLA PRODUZIONE DEL REDDITO**

| | | |
|--|--|---|
| CONTINUITA' SUSSISTE (PAR. 21/22) | LA CONTINUITA' NON SUSSISTE | |
| | IN ASSENZA DI CAUSE DI SCIOGLIMENTO EX ART. 2484 C.C. (PAR. 23) | IN PRESENZA DI CAUSE DI SCIOGLIMENTO EX ART. 2484 C.C. (PAR. 24) |
| RIFLESSI SUL BILANCIO | | |
| INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA IN CASO DI INCERTEZZE NON SIGNIFICATIVE | INDIVIDUAZIONE POSSIBILI DIFFERENTI CRITERI DI VALUTAZIONE | |

CONTINUITA' AZIENDALE IN OIC 11

SUSSISTENZA DI CONTINUITA'

Prospettiva della continuità aziendale

- 21. L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
- 22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
- Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

PROVA DELL'ESISTENZA CONTINUITA'

| AMMINISTRATORI | REVISORE |
|--|---|
| FORNIRE LA PROVA DELL'ESISTENZA DEL PRESUPPOSTO | VERIFICARE E VALUTARE IL RISCHIO CHE L'IMPRESA ABBI PERSO LA CONTINUITA' |

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

**IN ALCUNI CASI,
IL QUADRO NORMATIVO
DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
IMPONE, NELLA REDAZIONE DI BILANCIO,
LA VALUTAZIONE DEL
PRESUPPOSTO DI CONTINUITA'**

ESEMPIO: IAS 1

**RICHIEDE DI EVIDENZIARE EVENTUALI INCERTEZZE
SIGNIFICATIVE CHE POSSANO COMPORTARE
L'INSORGERE DI SERI DUBBI SULLA CAPACITA' DELL'IMPRESA
DI CONTINUARE AD OPERARE IN REGIME DI CONTINUITA'
TENUTO CONTO DI UN AMBITO TEMPORALE (DI SOLITO 12 MESI)**

IN OGNI CASO

**ANCHE SE IL QUADRO NORMATIVO
DI INFORMAZIONE FINANZIARIA NAZIONALE (OIC)
NON IMPONE, NELLA REDAZIONE DI BILANCIO,
LA VALUTAZIONE DEL
PRESUPPOSTO DI CONTINUITA’**

**UGUALMENTE
GLI AMMINISTRATORI DEVONO VALUTARE LA CAPACITA’
DELL’IMPRESA DI CONTINUARE A OPERARE COME
ENTITA’ IN FUNZIONAMENTO
ESSENDO LA CONTINUITA’
UN PRINCIPIO FONDAMENTALE
PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO**

ARCO TEMPORALE

| IAS 1 | OIC |
|--|---|
| <p>ALMENO 12 MESI DALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO</p> | <p>IN GENERE</p> <p>NESSUNA PREVISIONE</p> <p>PERO' <u>OIC 5 (BILANCI LIQUIDAZIONE)</u> ALMENO 12 MESI</p> |
| <p>SE L'IMPRESA HA ACCERTATO LA SUSSISTENZA DELLA CONTINUITA' SULLA BASE DI UN PERIODO INFERIORE AI 12 MESI, IL REVISORE DEVE ESTENDERE LE SUE PROCEDURE AL PERIODO DI ALMENO 12 MESI</p> | |

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

ART. 2423-BIS C.C.

INDICATORI FINANZIARI ISA 570

- **situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante negativo,**
- **prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziarie attività a lungo termine,**
- **indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori,**
- **bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi,**
- **principali indici economico-finanziario negativi,**
- **consistenti perdite operative o significative perdite di valore di attività che generano cash flow,**
- **mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi,**
- **incapacità di saldare i debiti alla scadenza,**
- **incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti,**
- **cambiamento nelle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”,**
- **incapacità di ottenere finanziamenti necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari,**

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

ART. 2423-BIS C.C.

INDICATORI GESTIONALI ISA 570

- perdita di amministratori o dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli,
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti,
- difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori,

ALTRI INDICATORI ISA 570

- capitale ridotto al di sotto dei limiti o non conformità alle norme di legge,
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare,
- modifiche legislative o politiche governative dalla quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

ART. 2423-BIS C.C.

PRINCIPIO DI CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA'

PROCEDURA DI ALLERTA

ART. 14 D.LGS 12/01/2019 N. 14

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

- 1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.**

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

ART. 2423-BIS C.C.

PRINCIPIO DI CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA'


PROCEDURA DI ALLERTA

ART. 13 D.LGS 12/01/2019 N. 14

INDICATORI DELLA CRISI

- 1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi,**

PROCEDURA DI ALLERTA



Fonte: CNDCEC, Crisi d'impresa: Gli indici dell'allerta, 2019

INDICI SETTORIALI

| Settore | Soglie di allerta | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|---|----------------------|--|
| | ONERI FINANZIARI / RICAVI % | PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI % | LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' BREVE) % | CASH FLOW / ATTIVO % | (INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+ TRIBUTARIO) / ATTIVO % |
| (A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA | 2.8 | 9.4 | 92.1 | 0.3 | 5.6 |
| (B) ESTRAZIONE (C) MANIFATTURA (D) PROD. ENERGIA/GAS | 3.0 | 7.6 | 93.7 | 0.5 | 4.9 |
| (E) FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS | 2.6 | 6.7 | 84.2 | 1.9 | 6.5 |
| (F41) COSTRUZIONE DI EDIFICI | 3.8 | 4.9 | 108.0 | 0.4 | 3.8 |
| (F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTR. SPECIALIZZATE | 2.8 | 5.3 | 101.1 | 1.4 | 5.3 |
| (G45) COMM INGROSSO e DETT AUTOVEICOLI (G46) COMM INGROSSO (D) DISTRIB. ENERGIA/GAS | 2.1 | 6.3 | 101.4 | 0.6 | 2.9 |
| (G47) COMM DETTAGLIO (I56) BAR e RISTORANTI | 1.5 | 4.2 | 89.8 | 1.0 | 7.8 |
| (H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL | 1.5 | 4.1 | 86.0 | 1.4 | 10.2 |
| (JMN) SERVIZI ALLE IMPRESE | 1.8 | 5.2 | 95.4 | 1.7 | 11.9 |
| (PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE | 2.7 | 2.3 | 69.8 | 0.5 | 14.6 |

Fonte: CNDCEC, Crisi d'impresa: Gli indici dell'allerta, 2019

CASO CONCRETO INDICI SETTORIALI

SOGLIE DI ALLERTA PER IL SETTORE DEI SERVIZI ALLE PERSONE

| ONERI FINANZIARI/RICAVI | PATRIMONIO NETTO/DEBITI | LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE TERMINE/PASSIVITA' A BREVE) | CASH FLOW/ATTIVO | INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO/ATTIVO |
|--|-------------------------|---|------------------|---|
| SOGLIE INDICATE DAL CNDCEC | | | | |
| 2,7% | 2,3% | 69,8% | 0,5% | 14,6% |
| SOGLIE DETERMINATE IN BASE AI DATI AL 31/12/2019 | | | | |
| 0,3% | 17,1% | 100,7% | 16,2% | 22,7% |
| | | | | SUPERATA |

OBBLIGHI DEI SINDACI.1

CNDCEC

NORME DI COMPORTAMENTO COLLEGIO SINDACALE

NORMA 11.1 – Vigilanza del Collegio sindacale per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità

- **Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.**
- **Il Collegio sindacale può chiedere chiarimenti all'organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti.**

OBBLIGHI DEI SINDACI.2

CNDCEC

NORME DI COMPORTAMENTO COLLEGIO SINDACALE

NORMA 11.2 – Vigilanza del Collegio sindacale per la rilevazione tempestiva della crisi

- **Il Collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa.**
- **Il Collegio sindacale può chiedere chiarimenti all'organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportune implementazioni dell'assetto organizzativo.**
- **In caso di rilevazione di fondati segnali di crisi, il Collegio sindacale chiede chiarimenti all'organo di amministrazione e vigila che lo stesso si attivi senza indugio per l'adozione e l'attuazione degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi.**

CONTINUITA' AZIENDALE IN OIC 11

**NELLA FASE DI PREPARAZIONE DEL BILANCIO
VALUTAZIONE PROSPETTICA
SULLA CAPACITA' DI CONTINUARE A
COSTITUIRE UN COMPLESSO ECONOMICO FUNZIONANTE
E DESTINATO ALLA PRODUZIONE DEL REDDITO**

| | | |
|---|--|---|
| CONTINUITA' SUSSISTE (PAR. 21/22) | LA CONTINUITA' NON SUSSISTE | |
| | IN ASSENZA DI CAUSE DI SCIOGLIMENTO EX ART. 2484 C.C. (PAR. 23) | IN PRESENZA DI CAUSE DI SCIOGLIMENTO EX ART. 2484 C.C. (PAR. 24) |
| RIFLESSI SUL BILANCIO | | |
| ADEGUATA INFORMATIVA IN CASO DI INCERTEZZE NON SIGNIFICATIVE | INDIVIDUAZIONE POSSIBILI DIFFERENTI CRITERI DI VALUTAZIONE | |

CONTINUITA' AZIENDALE IN OIC 11

MANCANZA DI CONTINUITA'

23. Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
- 24. Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

CAUSE DI SCIoglimento

ART. 2484 C.C.

LE SOCIETA' DI CAPITALI SI SCIOLGONO:

- 1. per il decorso del termine ;**
- 2. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;**
- 3. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;**
- 4. per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter ;**
- 5. nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;**
- 6. per deliberazione dell'assemblea;**
- 7. per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto .**
- 8. La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge**

OIC 11: SENZA CONTINUITA'

Se non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività

**IN ASSENZA
DI CAUSE DI
SCIoglimento EX
ART. 2484 C.C.**

**IN PRESENZA
DI CAUSE DI
SCIoglimento
EX ART. 2484 C.C.**

OIC 11 PAR. 23

**SI APPLICANO I CRITERI DI
FUNZIONAMENTO
TENENDO CONTO DEL
LIMITATO
ORIZZONTE TEMPORALE
RESIDUO**

OIC. 11 PAR. 24

**SI APPLICANO I CRITERI DI
FUNZIONAMENTO
TENENDO CONTO
DELL'ANCOR PIU' RISTRETTO
ORIZZONTE TEMPORALE**

LIMITATO ORIZZONTE TEMPORALE IN OIC 11

- Di seguito si riportano alcuni esempi non esaustivi degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull'applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio:
- a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali" e dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al *fair value per la determinazione del valore recuperabile*;
- c) l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto". La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;
- d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito", alla luce delle mutate prospettive aziendali.

CONTINUITA' IN EPOCA COVID

**PERMANENDO LO STATO DI CRISI
IL LEGISLATORE E' INTERVENUTO PREVEDENDO UNA
DEROGA AL PRINCIPIO DI CONTINUITA'**

**ART. 7 D.L. 23/2020
(DECRETO LIQUIDITA')**

RELATIVO AI BILANCI 2019/2020

**ART. 38-QUATER D.L. 34/2020
(DECRETO RILANCIO)**

**RELATIVO AI BILANCI 2019/2020
(DI FATTO HA ABROGATO ART. 7 LIQUIDITA')**

LA FONDAZIONE OIC E' INTERVENUTA CON

**OIC INTER. 6
(GIUGNO 2020)**

*“Disposizioni temporanee sui principi di
redazione del bilancio”*

**OIC INTER. 8
(MARZO 2021)**

*“Disposizioni transitorie in materia di
principi di redazione del bilancio”
(continuità aziendale)*

MOTIVI DELLA DEROGA

OIC INTER.8 PAR. 3 MOTIVAZIONI

- **Sul presupposto della temporaneità della pandemia in corso, lo scopo della norma è di evitare che l'applicazione dei normali criteri di valutazione, in particolare quelli concernenti la prospettiva della continuità aziendale, possa enfatizzare (con evidenti conseguenze pro-cicliche) gli effetti negativi che l'emergenza in atto sta comportando.**

**SENZA LA DEROGA
SAREBBERO RISULTATI DEVASTANTI
I FATTI DI RILIEVO**

INDIVIDUAZIONE BILANCI

**LA NORMATIVA APPLICABILE DIPENDE
DA QUANDO INTERVIENE L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>APPROVATI ENTRO 23/2/2020</p> <p>(ES.: 31/12/2019)</p> | <p>CHIUSI ENTRO IL 23/02/2020</p> <p>E NON ANCORA APPROVATI ENTRO TALE DATA</p> <p>(ES.: 31/12/2019)</p> | <p>CHIUSI DOPO IL 23/02/2030 E PRIMA DEL 31/12/2020</p> <p>(ES.: 30/09/2020)</p> | <p>BILANCI IN CORSO AL 31/12/2020</p> <p>(ES.: 31/12/2020) (ES.: 30/06/2021)</p> |
| <p>ESCLUSI DA DEROGA</p> | <p>SI APPLICA LA DEROGA</p> <p>SECONDO OIC INTER. 8: SOLO OIC (ANCHE CONSOLIDATI) A CONDIZIONE CHE – NEL BILANCIO PRECEDENTE - NON ABBIANO DICHIARATO DI TROVARSI NELLE SITUAZIONI INDICATE DAI PAR. 23/24</p> <p>SECONDO DOTTRINA : ANCHE AI BILANCI IAS/INTERMEDI</p> | | |

FACOLTA' DI DEROGA

NELLA PREDISPOSIZIONE DEL

BILANCIO 2019

**LA VALUTAZIONE DELLA
CONTINUITA' E' EFFETTUATA
NON TENENDO CONTO DELLE
INCERTEZZE E DEI EFFETTI
DERIVANTI DAI FATTI
SUCCESSIVI ALLA DATA DI
CHIUSURA DEL BILANCIO**

BILANCIO 2020

**LA VALUTAZIONE DELLA
CONTINUITA' PUO' COMUNQUE
ESSERE EFFETTUATA SULLA
BASE DELLE RISULTANZE
DELL'ULTIMO BILANCIO
CHIUSO ENTRO IL 23/02/2020**

RESTANO FERME LE INFORMAZIONI DA FORNIRE

- **RELAZIONE SULLA GESTIONE**
- **NOTA INTEGRATIVA**

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

OIC INTER.8 PAR. 9/10

- 9. La società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile.

- 10. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19. In particolare, nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

INDICAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA

OIC INTER.8 PAR. 10

| RISCHI E INCERTEZZE | PIANI AZIENDALI PER FARVI FRONTE |
|---|--|
| RIDUZIONE DEL FATTURATO RISULTATI NEGATIVI PERDITA DI VALORE ATTIVITA' DIFFICOLTA' RECUPERO CREDITI DIFFICOLTA' OPERATIVE (PERSONE, MERCI, ECC.) CONSEQUENTI ALL'EPIDEMIA DIFFICOLTA' NELLA RACCOLTA DEI FINANZIAMENTI | DEVONO CONSENTIRE DI VALUTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE •RIVALUTAZIONE •SOSPENSIONE AMMORTAMENTI •MORATORIE •SOSPENSIONE PERDITE DI ESERCIZIO •FINANZIAMENTI DAI SOCI •ALTRI PIANI PER ASSICURARE LA CONTINUITA' AZIENDALE (ACCESSO A MISURE PUBBLICHE, ACCESSO AL CREDITO, ECC.) |

INFORMATIVA RELAZIONE GESTIONE

| PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE | EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE |
|--|--|
| RIDUZIONE DEL FATTURATO RISULTATI NEGATIVI PERDITA DI VALORE ATTIVITA' DIFFICOLTA' RECUPERO CREDITI DIFFICOLTA' OPERATIVE CONSEQUENTI ALL'EPIDEMIA DIFFICOLTA' NELLA RACCOLTA DEI FINANZIAMENTI | IMPLICAZIONE COVID SUL FATTURATO CON RIFERIMENTO ALL'ANDAMENTO DEI PRIMI MESI 2021 E DELLE PROSPETTIVE <u>INCERTEZZE CONTINUITA'</u> MISURE ADOTTATE PER FAR FRONTE ALLA CRISI BUDGET AZIENDALI |
| OVE MANCHI LA RELAZIONE SULLA GESTIONE, LE PREDETTE INFORMAZIONI VANNO RIPORTATE NELLA NOTA INTEGRATIVA | |

IN PRATICA

AGLI AMMINISTRATORI, MA ANCHE AI SINDACI E REVISORI (PER QUANTO DI COMPETENZA) E' RICHIESTO FORNIRE AFEGUATA INFORMATIVA IN MERITO A:

- **INFORMAZIONI SULLA DECISIONE ADOTTATA (DEROGA O MENO)**
- **NOTIZIE SUGLI EFFETTI DELLA DELLA PANDEMIA, PROVVEDIMENTI ADOTTATI ED EFFETTI RILEVATI**
- **DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI RISCHIO**
- **SIGNIFICATIVE INCERTEZZE IN MERITO ALLA CONTINUITA' (CAPACITA' DI OPERARE COME COMPLESSO ECONOMICO FUNZIONANTE PER ALMENO 12 MESI)**
- **PIANI AZIENDALI PER SUPERARE LA CRISI**
- **UTILIZZO DI INDICATORI (EVENTUALMENTE ANCHE DSCR)**
- **EVENTUALE ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE PER RILEVARE LO STATO DI CRISI**

SINDACI/REVISORI

NECESSITA' DI VERIFICARE:

- **LA RAGIONEVOLEZZA DELLE ARGOMENTAZIONI INDICATE DAGLI AMMINISTRATORI NELLA NOTA INTEGRATIVA E NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE**
- **IDONEITA' DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE A FORNIRE LE INFORMAZIONI PER LA RILEVAZIONE DELLO STATO DI CRISI (ANCHE SE L'OBBLIGO E' STATO RINVIATO AL 1°/9/2021)**